

Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo e del Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 , recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009”.

Articolo 1

Registrazione degli stabilimenti.

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE)1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 o del regolamento (CE) 853/2004. Si rimanda alla tab. 1 “Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'articolo 23.

Tab.1 Impianti/attività’ registrati sensi art. 23 del Regolamento 1069/09

Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: ☐ Concerie ☐ Attività di tassidermia ☐ Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini ☐ Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine ☐ Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

2. Ogni operatore deve notificare all'autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.
3. Tale registrazione non esime l'operatore dalla notifica di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
4. L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l'azienda sanitaria locale (ASL) o lo Sportello Unico Attività Produttive (secondo le

procedure definite da ogni Regione o Provincia autonoma) in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce). La registrazione viene effettuata a seguito della notifica, con le modalità stabilite dalla D.G.R.C. n. 377 del 31.07.2012 pubblicata su Burc n.53 del 20 agosto 2012. L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica.

5. Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal regolamento (CE) 1069/2009 e dal regolamento (UE) 142/2011. L'operatore del settore deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.
6. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011. Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, le ASL procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
7. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito, in conformità dell'art. 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi), a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, o delle ASL qualora delegate dalle rispettive Regioni o Province autonome.
8. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto, effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.

Articolo 2

Riconoscimenti degli stabilimenti.

1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui alla tab. 2 "Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento(CE) 1069/2009".

Tab.2 Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento

Trasformazione , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
Incenerimento e coincenerimento , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
Compostaggio e biogas
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito, mediante operazione di: ☐ Selezione ☐ Taglio ☐ Refrigerazione ☐ Congelamento ☐ Salatura
Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: ☐ Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento ☐ Usati come combustibile ☐ Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005) ☐ Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)

2. La procedura di riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto all'art. 44 del Reg. (CE) 1069/2009 e dalla D.G.R.C. n. 377/12, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.
La relazione tecnica deve documentare in modo chiaro il rispetto delle pertinenti prescrizioni, ove previste dal Regolamento (UE) n. 142/2011, nonché descrivere in modo puntuale i materiali utilizzati o introdotti, il processo di lavorazione, le modalità di magazzinaggio e la destinazione dei materiali risultanti dal processo.
3. Tale riconoscimento non esime l'operatore dalla notifica di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
4. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi).
5. L'atto di riconoscimento deve almeno specificare:
 - a. le attività esercitate conformemente all'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;
 - b. la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I) ;

- c. la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento (CE) 1069/2009;
- d. il numero di riconoscimento.

Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento (CE) 1069/2009, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:

- i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali;
 - ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
 - un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
 - altre circostanze straordinarie non previste.
6. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dall'art. 24 del regolamento (CE)1069/2009, devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi dello stesso articolo, secondo le disposizioni procedurali emanate dalla Regione con la D.G.R. 377/12. E' previsto l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'autorità competente regionale o locale.
 7. Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", ne devono garantire una separazione assoluta e permanente.
 8. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 1 al 7, previsti dall'allegato IV capo III del Regolamento (UE) 142/11, devono essere sottoposti a convalida da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento secondo le procedure descritte allegato XVI capo sez. II del Regolamento (UE) 142/11.

Articolo 3

Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al regolamento (CE) 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:
 - a) incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2005 n.133 attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti.
 - b) discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
 - c) gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del regolamento (CE) 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni

a tale regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l'incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate.

- d) impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, che, in conformità al D.M. 7 aprile 2006, introducono come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale lo stallatico, comprendente anche gli "effluenti di allevamento" così come definiti dal D.M. 7 aprile 2006, alle seguenti condizioni:
 - o lo stallatico deve essere prodotto dalla stessa azienda cui è annesso l'impianto di biogas, (STESSO CODICE AZIENDALE)
 - o lo stallatico può provenire anche da altre aziende, purché appartenenti allo stesso consorzio interaziendale (dell'azienda cui è annesso l'impianto di biogas).
 - e) impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'articolo 10 lettera p) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) n. 852/2004;
 - f) impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.
2. Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.
3. l'attività di trasporto di stallatico ai fini dell'utilizzazione agronomica, come dettagliato al successivo art. 5, comma 12,
4. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.
- In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e stoccaggio di carcasse animali, si possono autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dall'autorità comunale competente, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo e vi sia un anagrafe locale di tali contenitori.
 - I Servizi Veterinari delle ASL verificano la sussistenza dei requisiti igienico sanitari per lo svolgimento di tale attività, in particolare:
 - le aree individuate devono essere georeferenziate;
 - i contenitori devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto;
 - posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati;

- per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'ASL territorialmente competente; il responsabile gestionale:
 - detiene il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009.
 - applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

I Servizi Veterinari verificata la sussistenza dei suddetti requisiti igienico sanitari, registrano i singoli contenitori e trasmettono al Settore Veterinario Regionale annualmente un elenco aggiornato e i relativi atti autorizzativi(contenitori) rilasciati. Il Settore Veterinario Regionale detiene un'anagrafe regionale di tali contenitori e trasmette annualmente l'aggiornamento al Ministero della Salute.

Articolo 4

Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio. Per quest'ultimo, inoltre, si rammenta che deve essere obbligatoriamente marcato come stabilito dalla normativa vigente.
2. Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.

Articolo 5

Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati .

1. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.
2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione(**Modello 2-documento di avvenuta disinfezione**).
3. L'operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data e dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore), qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (**Modello 1 - documento di trasporto**).

4. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore.
5. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.
6. Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie purché confezionati.
7. Il Settore veterinario per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Servizio Veterinario dell'ASL competente, può consentire, in deroga al comma 5 e previa specifica autorizzazione, il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati.
8. Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell'ASL, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo art. 7;
 - b) siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro.
9. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all'allegato VIII, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato.
10. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale, importati, di categoria 1 di cui all'art. 8 lettera c) del regolamento (CE) 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'art.35, lettera a), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo.
11. I servizi veterinari locali ,per accertate esigenze locali ed occasionali possono autorizzare il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS, o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa (o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento

deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte della azienda ASL competente per il controllo delle TSE.

12. Il trasporto di stallatico compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM del 7 aprile 2006, ai fini dell'utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante " Norme in materia ambientale", non è soggetto a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dall' articolo 20 del DM 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali.
13. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando:
 - a) veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;
 - b) veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondo.
14. Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:
 - a) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;
 - b) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all'articolo 33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (nota prot. 20158-P-11/11/2010):
 - consegnate non alla rinfusa;
 - trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano;
 - mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;
 - adeguatamente imballate;
 - c) latte o siero di latte di cat.3 destinato ad allevamenti per l'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del regolamento (CE) 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante

l'apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell'articolo 7 delle presenti linee guida.

15. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del regolamento (CE) 1069/2009, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuate in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e successive modifiche.
16. La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) della presente intesa, devono essere effettuato in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale".

Articolo 6

Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili.

1. Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 8 dell'art.1 delle presenti linee guida, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.
2. Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 6 del presente documento. Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie purché confezionati.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:
 - modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;
 - la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
 - la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;
 - la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati;
 - l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.
4. Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all'art. 5 punto 14 delle presenti linee guida.
eliminato

Articolo 7

Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori.

1. Il Servizio Veterinario della ASL, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione.
2. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5 delle presenti linee guida, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle ASL per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e della ASL di competenza ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dalla stessa ASL, sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli e i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con q registrato presso l'ASL competente.
 - 3.1 La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1.
4. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50cm x 35cm; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20cm per lato.
 - 4.1 Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.
5. Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 5, comma 8, può utilizzare targhe removibili.
6. Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo di cui ai precedenti punti 1 e 2 per il trasporto di:
 - a) materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all'Allegato VIII, capo II del regolamento UE142/2011.
 - b) mangimi composti, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;
 - c) fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 8

Documento commerciale

1. Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.

Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali e nell'ambito del proprio territorio, possono autorizzare per il materiale di categoria 3, l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (**Modello 1**). La scelta di tale opzione deve essere comunicata al Ministero della salute. La citata semplificazione potrà essere estesa anche ai materiali di categoria 1 e 2 previa approvazione da parte del Ministero della Salute.

In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.

2. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale.

3. Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.

4. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.

5. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011).

6. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.

7. Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi:

- a. spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale;
- b. prodotti lattiero caseari restituiti di cui all'articolo 5, comma 13 delle presenti linee guida purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come sottoprodotti di origine animale;
- c. mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento (CE) 767/2009.

8. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal regolamento (CE) 767/2009.

9. Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, allegato X del Regolamento (CE) n. 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.

10. Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio, può, al momento del conferimento all'impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditore. In questo caso, l'intermediario sul documento di trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste compresa l'origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al successivo art. 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione, ed a fornire agli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del regolamento (CE) 1069/2009, ai fini della rintracciabilità.

Articolo 9

Rintracciabilità/Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.
2. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente.
3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non è prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

3.1 il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;

3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:

- a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
- b) il proponente detenga il registro;
- c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

3.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

- a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
- b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
- c) il destinatario detenga il registro;

d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;

3.6. l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;

b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;

c) lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione 1 dell'Allegato VIII del regolamento (UE) 142/2011.

5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.

Articolo 10

Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffusive), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:

1.1 in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011;

1.2 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2;

1.3 in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;

1.4 in una discarica autorizzata, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.

1.5 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;

1.6 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 853/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;

1.7 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera g) del Regolamento (CE) 1069/2009, alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del Regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 11

Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3 (in attesa di un'interpretazione autentica da parte della Commissione Europea)

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 142/2011.

3. Il Regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del Regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR.

Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

4. I Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 853/2004.

Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'art. 16 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. In attuazione dell'art. 16, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, devono essere registrati:

1.1 Uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del Regolamento (CE) 1069/2009: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18 lettere da a) ad h). L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'Allegato VI, capo II, sezione 1.

1.2 Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte della ASL territorialmente competente.

2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009, l'autorità competente locale autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009: sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del Regolamento (UE) 142/2011.

2.1 L'autorità competente locale stabilisce:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;
- le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

2.2 Annualmente le ASL trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse.

Articolo 12

Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas

1. Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) del presente documento devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g) Regolamento (CE) 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

2. I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, al documento commerciale e al registro.

Articolo 13

Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12,13,14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. Animali da compagnia ed equidi

1.1 in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento:

a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento DGR 593/06 ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

b) degli equidi limitatamente alle tipologie/categorie che verranno definite dal Ministero della salute di concerto con le Regioni e le Province autonome in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:

- autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
- copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
- certificato veterinario che attesti le cause di morte.

1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10.

2. Zone isolate:

2.1 In attuazione dell'art.19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che si sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle zone isolate definite al comma 23 dell'articolo 3 del regolamento (CE) 1069/2009.

2.2 Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

- a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
- b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi;

2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dalla Regione o Provincia autonoma, su proposta del Servizio Veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui ai punti 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

2.4 L'autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso;

2.5 Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».

2.6 I Servizi Veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento 142/2011.

3. Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi:

3.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

4. Insorgenza malattia infettiva:

4.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009, in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

5. Regole speciali

5.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'Allegato VI del Regolamento 142/2011, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

6. Autorizzazioni

6.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall'Autorità sanitaria locale.

Articolo 14

Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati

1. Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti:

1.1 le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita post mortem, incluso l'esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell'operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita post mortem possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell'Allegato III al Regolamento (CE) 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;

1.2 le pelli classificate come sottoprodotto devono essere:

- a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
- b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all'articolo 8 del presente documento;

1.3 il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente

l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano;

1.4 è consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota prot. N18497-p del 19 giugno 2009;

1.5 è consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:

a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;

b) le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;

1.6 il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) 853/2004;

1.7 Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l'impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h) o lettera i) del Regolamento (CE) 1069/2009;

1.8 Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, del Regolamento (CE) 1069/2009 e dell'articolo 3, lettera d) del Regolamento (UE) 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero wet-blue oppure picklate o calcinate) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).

1.9 Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) 142/2011 le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d'origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

1.10 Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all'obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

2. fertilizzanti organici ed ammendanti:

2.1 i prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed

eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009.

I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere:

- a. immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento (CE) 1069/2009;
- b. se conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Regolamento (CE) 1069/2009) queste ultime devono essere inserite in uno specifico elenco con modalità individuate dalle Regioni o dalle Province Autonome;
- c. immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull'etichetta o sull'imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione o di riconfezionamento.

2.2 La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento (CE) 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 e dell'Allegato XI del Regolamento (UE) 142/2011.

In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:

- a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;
- b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine animali trasformate destinate al pet-food.
- c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;
- d) miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all'Allegato XI capo II, sez. 1, punto 3, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011.
- e) essere immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura "fertilizzanti organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte";
- f) l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto:
 - per le confezioni pronte all'uso di peso non superiore a 50 kg destinate all'utilizzatore finale (Allegato XI capo II sez. 1 punto 4, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011);
 - per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione

“non destinati all’applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento”(**non applicabile come da nota DGISAN 0041401-P-10/10/2013**).

g) l’obbligo di cui al precedente punto d) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all’Allegato I, punto 14.

h) l’obbligo di cui al precedente punto e) non è richiesto per le proteine idrolizzate ottenute conformemente all’Allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del Regolamento (UE) 142/2011.

2.3 In conformità dell’Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno (azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio) sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti, diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro, è tenuto a registrare:

- a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;
- b) la data e le aree interessate dall’applicazione;
- c) la data successiva all’applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio;
le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni.

2.4 Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d’allevamento ed il contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo possono essere:

- a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal Regolamento (CE) 1069/2009, qualora l’autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal DM 7 aprile 2006;
- b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del presente documento;
- c) destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all’articolo 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera g) ed autorizzati ai sensi della norma ambientale;
- d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti;
- e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «Stallatico», come previsto dall’Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Regolamento (UE) 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d);
- f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l’allevamento ovvero presso l’azienda agricola di destinazione che si è incaricata del ritiro;

g) applicati ad uso agronomico sui terreni agricoli senza le trasformazione preliminari in impianti riconosciuti previste dal Regolamento (CE) 1069/2009, quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal DM 07 aprile 2006.

Articolo 15

Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'articolo 16 del Regolamento (CE) 1069/2009

1. In attuazione dell'articolo 16, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, devono essere registrati:

1.1 Uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del Regolamento (CE) 1069/2009: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18 lettere da a) ad h). L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'Allegato VI, capo II, sezione 1.

1.2 Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte della ASL territorialmente competente.

2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009, l'autorità competente locale autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009: sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del Regolamento (UE) 142/2011.

2.1 L'autorità competente locale stabilisce:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;
- le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

2.2 Annualmente le ASL trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse.

Articolo 16

Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroa agli articoli 12, 13, 14 e 21

1. Animali da compagnia ed equidi:

1.1 in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite sotterramento:

- a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali);
- b) degli equidi limitatamente alle tipologie/categorie che verranno definite dal Ministero della salute di concerto con le Regioni e le Province Autonome in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:
 - autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
 - copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
 - certificato veterinario che attesti le cause di morte.

1.2 Sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle “Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE” emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10.

2. Zone isolate:

2.1 in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che siano sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle zone isolate definite al comma 23 dell'articolo 3 del Regolamento (CE) 1069/2009.

2.2 Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

- a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
- b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi.

2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dalla Regione o Provincia autonoma, su proposta del Servizio Veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui al punto 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

2.4 L'autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le “zone isolate” nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso;

2.5 Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».

2.6 I Servizi Veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle “zone isolate” conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 142/2011.

3. Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi:

3.1 in attuazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l’accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

4. Insorgenza malattia infettiva:

4.1 in attuazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009 in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

5. Regole speciali:

5.1 le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell’Allegato VI del Regolamento (UE) 142/2011, tenendo conto dei rischi per l’ambiente durante tali operazioni.

6. Autorizzazioni:

6.1 le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell’articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall’Autorità sanitaria locale.

Articolo 17

Periodo transitorio

E’ previsto un periodo transitorio con le seguenti scadenze:

1. entro 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente documento, al fine di consentire l’adeguamento, qualora necessario, dei mezzi di trasporto alle condizioni previste dalla nuova normativa.
2. entro 12 mesi a decorrere dalla data pubblicazione della presente documento per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal preesistente regolamento (CE) 1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all’accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 1 luglio 2004.
3. entro 24 mesi a decorrere dalla data pubblicazione della presente documento, al fine di consentire l’adeguamento del codice colore per l’identificazione della categoria 1 (dal rosso al nero).

Mod.1 Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ai sensi del Regolamento 1069/200

Speditore Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____		DDT N° _____ del _____ orario di partenza _____ Mezzo di trasporto Targa Automezzo _____ Codice identificativo _____	
Destinatario Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____		Trasportatore Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____	
Luogo di origine Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____		Luogo di destinazione Nome _____ N° CE _____ Indirizzo _____ Tipologia Impianto : _____	
Temperatura Ambiente ☐ Refrigerato ☐ Congelato ☐			Numero di colli _____
N° identificativo del contenitore _____			_____
Descrizione della merce			
Identificazione della merce		Categoria ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Quantità
_____		_____	N° Lotto
_____		_____	_____
Tipo di trattamento (per prodotti derivati): METODO: _____ (All.IV Reg.UE 142/11)			
Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. Ce n° 1069/2009 lett. _____ (Per materiali e Prod. derivati destinati all'alimentazione animale)			
N° identificazione/i individuale/i del/i capo/i: _____ _____			
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine _____		Firma del trasportatore _____	
Firma del Veterinario Ufficiale (nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a, punto i ed ii)			
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il _____ alle ore _____			
Firma del responsabile dell'impianto di destinazione _____			

Mod. 2 TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI
Regolamento CE 1069/2009

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE			
L'AUTOMEZZO (targato)_____			
o			
IL CONTENITORE (identificato)_____			
E' STATO LAVATO E DISINFETTATO			
IN DATA		ALLE ORE	